

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1532

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CALDERONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR
(FITTO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

E CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ
(ROCCELLA)

Disposizioni in materia di lavoro

Presentato l'8 novembre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, del rafforzamento delle capacità operative dei servizi sociali degli enti territoriali nonché degli ammortizzatori sociali. Il provvedimento è composto di 23 articoli, che di seguito si procede ad illustrare in dettaglio.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Esso è necessario per dare attuazione al Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, il quale prevede, tra le priorità trasversali, lo sviluppo di un sistema informativo per lo scambio di dati e informazioni relativi al calendario delle colture, ai fabbisogni di manodopera nonché ad altri elementi necessari per la pianificazione, la gestione e il monitoraggio del mercato del lavoro agricolo, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Il sistema informativo dovrà tenere conto della mappatura delle aree di intervento, dei fabbisogni di manodopera e dei dati amministrativi sulla qualità e sulla quantità del lavoro nell'agricoltura.

La vigente disposizione dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, viene integrata con l'aggiunta di un comma in cui è specificamente disposta l'istituzione del Sistema informativo. Tale disposizione legittima l'aggregazione dei dati, determinando quali siano le informazioni e i dati che ciascuno dei soggetti partecipanti dovrà fornire al Sistema.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'intervento di cui al comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 6, nasce dalla necessità di ripristinare la tripartizione nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che era stata alterata dal cosiddetto *Jobs Act*, ai sensi del quale la composizione della Commissione consultiva è stata rivista e integrata con tre esperti di medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e con un rappresentante dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL). Tuttavia, tale modifica ha alterato la tradizionale tripartizione che caratterizza, anche in ambito internazionale, l'approccio alle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La modifica normativa consente di mantenere la composizione della Commissione come recentemente aggiornata, prevedendo però che i predetti componenti possano partecipare ai lavori senza diritto di voto, conservandone pienamente il ruolo consultivo.

Il numero 1) della lettera b) del comma 1 riguarda le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che possono presentare interpello in materia di salute e sicurezza. La finalità sottesa alla disposizione è quella di rendere conforme l'interpello disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a quello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché di ovviare alla difficoltà di definire il requisito della qualificazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come organizzazioni « comparativamente più rappresentative »: si propone pertanto di sostituire tale locuzione con la seguente: « maggiormente rappresentative », per qualificare le organizzazioni che possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli quesiti sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il numero 2) della medesima lettera *b*), intervenendo sul comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone che almeno la metà dei rappresentanti della Commissione per gli interpellati abbia un profilo professionale giuridico, in considerazione dell'attività svolta dalla Commissione medesima.

La lettera *c*) attribuisce al Ministero della salute il compito di verificare periodicamente il mantenimento, da parte dei medici competenti, dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede la partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti.

Con la lettera *d*) si modifica l'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, anzitutto al fine di imporre la sorveglianza sanitaria del medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne richieda la collaborazione. Il medico competente opera, infatti, solo nei casi in cui sia nominato. L'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 81 del 2008 limita la nomina del medico competente ai casi previsti dallo stesso decreto legislativo, ossia ai casi di cui all'articolo 41, comma 1, secondo quanto emerge dall'articolo 29, comma 1 (« nei casi di cui all'articolo 41 »; si veda anche articolo 28, comma 2, alinea: « ove nominato »). Inoltre, fuori di tali casi, la sorveglianza sanitaria del medico competente non solo non è obbligatoria ma è addirittura vietata dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto « Statuto dei lavoratori »). Si tratta, dunque, di casi tassativamente previsti dall'articolo 41, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto più volte ribadito dalla Corte di cassazione, da ultimo nelle sentenze n. 16664 del 3 maggio 2021 e n. 10436 del 23 marzo 2020.

Le modifiche proposte intervengono, inoltre, a chiarire alcuni aspetti della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, stabilendo anzitutto che le visite cosiddette « pre-assuntive » rientrano nel più ampio con-

retto delle visite preventive. La modifica è poi finalizzata ad individuare senza incertezze l'azienda sanitaria locale (ASL) come organo destinatario del ricorso avverso i giudizi del medico competente. L'ASL è infatti dotata di personale medico in grado di valutare l'idoneità o l'inidoneità del lavoratore alla mansione, al quale è con ciò garantita una maggiore tutela. La modifica si ritiene necessaria in quanto l'estensione delle funzioni di vigilanza all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) potrebbe determinare equivoci nell'individuazione dell'organo al quale proporre ricorso.

La modifica all'articolo 65 recata dalla lettera *e*) è finalizzata ad introdurre forme di semplificazione per l'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, evitando incertezze interpretative e garantendo uniformità di valutazioni nell'affidare alla sede territoriale dell'INL il compito di valutare il rispetto dei requisiti di sicurezza.

Infine, la modifica all'articolo 304 disposta dalla lettera *f*) intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoché identiche in materia di tessere di riconoscimento. In particolare, la disposizione abroga i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, secondo cui « nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia ». Identico obbligo è infatti già previsto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale « Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ».

Il comma 2 precisa che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle suddette disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riguarda la sospensione della prestazione di cassa integrazione. La norma modifica l'attuale disciplina della compatibilità delle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, i cui fruitori attivino contemporanei rapporti di lavoro, sia subordinati (o parasubordinati) sia autonomi. Al riguardo, va ricordato come l'originario testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015 fosse stato modificato dalla legge n. 234 del 2021, la quale, all'articolo 1, comma 197, aveva limitato ai rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a sei mesi e al lavoro autonomo l'applicazione del principio previgente, che escludeva in via generale il diritto al trattamento di cassa integrazione per le giornate di lavoro effettuate nel periodo di fruizione dell'integrazione salariale. Per i casi di rapporto di lavoro subordinato a termine di durata inferiore a sei mesi, la novella entrata in vigore nel 2022 prevede che il trattamento di integrazione salariale venga sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Tale disciplina non contemplava il caso dei contratti di lavoro a termine di durata esattamente pari a sei mesi, poi introdotto dall'articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. La presente modifica della normativa in materia di compatibilità fra integrazioni salariali e contemporanei rapporti di lavoro, a fini di semplificazione e incentivo al reimpiego dei fruitori di ammortizzatori sociali, fa venire meno, al comma 1, la distinzione fondata sulla durata del rapporto, applicando un orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 12487/1992, ha ritenuto che « lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione del-

l'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa ».

La norma in esame, al comma 2 del novellato articolo 8, modifica il tenore letterale dell'attuale comma 3 del medesimo articolo, eliminando ogni riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione (indicate dalla norma quali « imprese fornitrici di lavoro temporaneo »), in quanto la comunicazione inviata dalle stesse non riveste un carattere preventivo poiché la normativa speciale (di cui al comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 181 del 2000) ne consente l'invio « entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione ».

L'articolo 4 introduce una modifica nella costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, aggiungendo ad esso un nuovo comma 1-*bis*.

In particolare, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità descritte dai commi da 1 a 7-*bis* del medesimo articolo, si prevede che i singoli decreti istitutivi, di cui al comma 2, al fine di attuare la disposizione dell'articolo 30, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo, determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del citato decreto al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare delle risorse accumulate è determinato dal medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 dell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del

fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale.

La norma introduce un meccanismo di sostegno finanziario che potrà consentire alle imprese, già nelle fasi iniziali di funzionamento del fondo di solidarietà bilaterale, di garantire le tutele, armonizzate, quanto alle durate, con la riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge n. 234 del 2021; il meccanismo non altera il principio solidaristico che caratterizza la struttura dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di integrazione salariale perché circoscrive ad un periodo limitato la quota parte dei finanziamenti trasferibili dallo stesso fondo di integrazione salariale al nuovo fondo. Non viene, infine, alterato l'equilibrio finanziario dei fondi di solidarietà sancito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'articolo 5 introduce modifiche in materia di somministrazione di lavoro, intervenendo sull'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'obiettivo di eliminare i limiti quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori. L'attuale quadro normativo prevede una deroga al limite percentuale imposto alla somministrazione a tempo determinato in caso di assunzioni di « lavoratori svantaggiati » o « lavoratori molto svantaggiati ». Eguale deroga però non è prevista anche per il caso di soggetti assunti dal somministratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto *staff-leasing*).

La modifica legislativa proposta estende anche a tali soggetti l'esclusione dai limiti quantitativi, incentivando i datori di lavoro ad offrire un'occupazione stabile a questi lavoratori, altrimenti ritenuti probabili destinatari di soluzioni lavorative più precarie o comunque con maggiore esposizione al rischio di interruzione.

L'articolo 6 ha ad oggetto la durata del periodo di prova. La disposizione, inserendosi nel quadro normativo costituito dal

decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, mira a precisare la durata del periodo di prova parametrandola alla durata del rapporto di lavoro a cui si riferisce, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

Tale intervento rende più esplicito il principio di proporzionalità del periodo di prova, a garanzia complessiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in conformità ai consolidati principi più volte chiariti dalla giurisprudenza.

L'articolo 7 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie in relazione al lavoro agile. In base all'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (come modificato dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), il datore di lavoro deve comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 agosto 2022 e dai relativi allegati, aventi ad oggetto il modello di « Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1, della legge n. 81 del 2017) » e le « Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile" ».

L'articolo 23 della legge n. 81 del 2017 non prescrive espressamente il termine entro il quale il datore deve adempiere tale obbligo; pertanto, la disposizione proposta introduce un'esplicita previsione normativa sul termine per l'invio della comunicazione, individuato in cinque giorni dalla data di avvio del periodo o dalla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

L'articolo 8, in materia di politiche formative nell'apprendistato, mira ad estendere l'ambito di utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 15 milioni di euro annui, dal solo ambito del contratto di apprendistato professiona-

lizzante a tutte le tipologie di apprendistato di cui al capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per conseguire maggiore flessibilità e semplificazione nella programmazione delle risorse e degli interventi da parte delle regioni e delle province autonome, dando facoltà di finanziare attività di formazione per tutte le tipologie di apprendistato.

L'articolo 9 reca norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, nell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è inserito il nuovo comma 7-*bis* secondo cui, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina del medesimo articolo 26.

L'introduzione della disciplina delle cosiddette « dimissioni telematiche », contenuta nel citato articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, ha consentito di reprimere la pratica delle cosiddette « dimissioni in bianco ».

Tuttavia, la rigidità applicativa della normativa in vigore ha determinato fenomeni distorsivi di significativo rilievo: allontanamento volontario e definitivo dal lavoro senza alcuna formalizzazione della manifestazione di volontà; licenziamenti « necessitati » dall'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza formalizzare le dimissioni, per poter così usufruire indebitamente del trattamento di disoccupazione, con aggravio di costi per i datori di lavoro, di fatto costretti al licenziamento e al pagamento dei relativi oneri.

La modifica in esame non muta le finalità proprie della norma né affievolisce in alcun modo le esigenze di garanzia perseguite, consentendo, invece, di riequilibrare in concreto le rispettive posizioni dei contraenti in tutti i casi in cui il lavoratore effettivamente manifesta la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, ma non adempie le formalità prescritte dalla legge.

L'articolo 10 estende alle forme associative comunali la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali già prevista in favore dei comuni.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, commi da 797 a 800, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi relativi al percorso di accompagnamento sociale dei beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale e definisce l'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto pari a 1 a 4.000. Inoltre, introduce un contributo nazionale, riservando a tale fine una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. A finalità analoghe è dedicata una parte delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai sensi del comma 792. Il comma 801, per le sopra richiamate finalità, consente ai comuni di effettuare, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792, assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale. Il medesimo comma non precisa che tali deroghe si applicano anche alle diverse forme associative tra i comuni, pure richiamate al comma 797 quali modalità di gestione dei servizi, lasciando spazio a interpretazioni restrittive. Al riguardo, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 138/2022/ PAR, ha stabilito che le assunzioni di assistenti sociali a valere sulle somme individuate dai commi 797 e seguenti della legge n. 178 del 2020 non possono essere effettuate dalle unioni di comuni derogando ai propri limiti in tema di capacità assunzionale, in assenza di un'espressa previsione normativa. La modifica al comma 801 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 si rende, pertanto, necessaria per estendere le deroghe in materia di assunzioni anche alle

diverse forme associative comunali, comprese le unioni di comuni e le comunità montane.

L'articolo 11 disciplina il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali.

La disposizione interviene sul rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. Il comma 1 aggiunge all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 10-ter al fine di istituire, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, un apposito tavolo di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali.

Il tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA).

La disposizione del comma 1 determina inoltre la composizione del tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e precisa che per la partecipazione al tavolo stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 dell'articolo 11 in esame interviene sull'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149. In particolare, la lettera *a*) aggiorna l'individuazione dei soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della citata legge; la lettera *b*) vi inserisce il comma 1-bis per precisare che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto, tra i

vari dati, anche delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal citato tavolo di lavoro.

L'articolo 12 prevede una modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con lo scopo di armonizzare le norme in materia di lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Quest'ultimo, infatti, ha modificato l'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prorogando al 30 dicembre 2023 il termine per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 145 del 2018.

L'articolo 13 apporta modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, con la lettera *a*) del comma 1 si intende operare un intervento sull'articolo 24 del codice del terzo settore, necessario al fine di favorire la massima partecipazione degli associati alle assemblee, ribaltando la precedente formulazione della norma. Con la disposizione di cui si prevede l'introduzione, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica.

La lettera *b*) introduce il comma 2-*bis* nell'articolo 41, al fine di colmare una lacuna del testo normativo originario, prevedendo un termine entro il quale la rete associativa iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), qualora il numero degli enti associati si riduca al di sotto del minimo richiesto dalla legge, può reintegrare il numero minimo legale di associati. Similmente a quanto già previsto negli articoli 32, comma 1-*bis*, e 35, comma 1-*bis*, del medesimo codice, a proposito, rispettivamente, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promo-

zione sociale, la novella prevede che, trascorso un anno senza che la rete associativa abbia adeguato il numero di enti del Terzo settore associati al minimo richiesto dalla legge (100 enti o, in alternativa, 20 fondazioni per le reti associative « semplici »; 500 enti o 100 fondazioni per le reti associative nazionali, salvi i limiti specifici previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le reti operanti nel settore della protezione civile), la rete associativa è cancellata dall'apposita sezione del RUNTS, con tutte le conseguenze derivanti da questa cancellazione (di natura patrimoniale e no). Rimane salva per la rete associativa la facoltà di chiedere l'iscrizione in un'altra sezione del RUNTS, ricorrendone i presupposti. La soluzione normativa, oltre a rispondere ad una logica di intrinseca coerenza sistematica e di parità di trattamento, comporta l'oggettivo vantaggio di semplificare il procedimento di verifica della permanenza dei requisiti legislativamente prescritti per il mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS, attraverso l'introduzione di un arco temporale funzionale all'eventuale ricostituzione numerica della base associativa dell'ente. Al contempo, essendo già iscritte diverse organizzazioni nella sezione del RUNTS riservata alle reti associative, la norma si rende necessaria al fine di scongiurare il rischio di immediata fuoriuscita degli enti da detta sezione.

L'articolo 14 si riferisce all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi.

La norma in esame legittima l'attività già svolta dall'INPS per stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni. Allo stato attuale, l'Istituto ha avviato diverse attività, richiamate e descritte dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 221 del 19 dicembre 2022: in alcuni casi, gli esperimenti propedeutici all'avvio delle attività su larga scala hanno mostrato ampie poten-

zialità di emersione e di recupero contributivo.

Nell'ordinamento attuale, tuttavia, manca una specifica previsione normativa che favorisca l'emersione di basi imponibili sommerse attraverso la previsione di un regime sanzionatorio agevolato. La norma in esame, quindi, mira a colmare proprio questa lacuna: l'attività di stimolo alla regolarizzazione, svolta dall'Istituto, si avvantaggerebbe di un regime sanzionatorio agevolato anche nel caso in cui la regolarizzazione del contribuente non possa definirsi propriamente « spontanea » ma, appunto, indotta dall'attività di segnalazione e comunicazione posta in essere.

L'Istituto, a tal fine, comunicherà ai soggetti interessati, compresi gli intermediari, le informazioni in proprio possesso che sono relative alla posizione del contribuente affinché quest'ultimo possa provvedere alla correzione di eventuali anomalie derivanti da errori od omissioni. Il contribuente ha un termine di novanta giorni dalla notifica della comunicazione per:

segnalare all'INPS eventuali elementi, fatti o circostanze, eventualmente corredati di documenti, per confutare quanto comunicato;

provvedere alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e, nei successivi trenta giorni, effettuare il versamento dei contributi dovuti. In questo caso, si applica la sanzione civile ridotta in misura annua pari al 2,75 per cento dell'importo della contribuzione dovuta. In caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al pagamento della prima rata e, in caso di ritardo o insufficiente o tardivo versamento di una rata successiva alla prima, si applica la sanzione prevista in caso di evasione contributiva.

Il comma 4 dell'articolo in esame disciplina il caso in cui il contribuente destinatario di una comunicazione dell'INPS non fornisca all'Istituto i dovuti riscontri. In tal caso, la disposizione rinvia alle previsioni dell'articolo 16, con cui si potenzia l'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo, proprio al fine di fon-

dare l'eventuale attività di accertamento su elementi istruttori opportunamente raccolti. Da ultimo, si prevede, in tale ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 15 reca una nuova disciplina, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la dilazione del pagamento dei debiti contributivi di competenza dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

A tale fine, con il comma 1 viene introdotto il comma 11-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale prevede che gli enti sopra menzionati possano consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi che saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, che saranno disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi pagamenti.

Tale modificazione si qualifica come intervento di semplificazione procedimentale a vantaggio del richiedente e, allo stesso tempo, è volta a ridurre i costi amministrativi di gestione, atteso che, secondo l'attuale disciplina normativa, la rateizzazione è consentita fino a ventiquattro rate, a cura dell'INPS, mentre la possibilità di dilazione è consentita solo dietro autorizzazione, fino a trentasei rate, o decreto, fino a sessanta rate, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tra i casi che potranno essere definiti con il previsto decreto interministeriale, sentiti l'INPS e l'INAIL, si richiamano quelli che già consentono, con provvedimento dei

predetti enti, previa autorizzazione ministeriale, il prolungamento della rateazione fino a trentasei rate, qualora il mancato o ritardato pagamento di contributi, premi e sanzioni sia riconducibile a calamità naturali, carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di pubbliche amministrazioni in genere ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione, nonché in caso di crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, di trasmissione di debiti contributivi agli eredi o di carenza temporanea di liquidità finanziaria dipendente da difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali. A tali casi si aggiungeranno quelli di oggettiva incertezza dell'obbligo contributivo o di fatto doloso del terzo, per i quali la dilazione è attualmente autorizzata con decreto ministeriale. La disposizione, inoltre, si rende opportuna anche al fine di aggiornare la casistica attualmente vigente, integrandovi il riferimento alle disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, posto che la precedente disciplina faceva riferimento alle sole procedure concorsuali regolate dall'abrogata legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Si è reputato opportuno limitare l'intervento riformatore ai soli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (INPS e INAIL) al fine di lasciare immutata la regolamentazione stabilita per la generalità degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, stabilita dal combinato disposto del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 338 del 1989 e del comma 17 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000.

Al comma 2, per coerenza con la modifica di cui al comma 1, viene disposto che, con la medesima decorrenza, l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessi di applicarsi all'INPS e all'INAIL, atteso che, come sopra disposto, la materia verrà regolata dai consigli di

amministrazione degli enti sulla base di apposito decreto interministeriale.

L'articolo 16 è finalizzato al potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati.

La norma riguarda il potere di accertamento documentale dell'INPS ossia il potenziamento della sua capacità di verificare, mediante la consultazione di banche di dati, anche di altre amministrazioni, la correttezza e la correntezza contributiva dei soggetti obbligati nonché la congruità delle informazioni fornite dai beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali al fine di garantire un più efficace controllo di legalità sul sistema di sicurezza sociale. Si intende, pertanto, disciplinare, con un carattere di innovazione fin qui inedito nel panorama dell'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione contributiva, strumenti di controllo e di accertamento più efficaci volti ad intercettare fenomeni di irregolarità e di frode spesso difficilmente evincibili con l'ordinario esercizio dell'attività istituzionale.

Il comma 1 prevede che, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

Per l'adempimento di tali compiti, il comma 2 dispone che l'INPS può:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

Il comma 3 prevede che gli inviti e le richieste devono essere trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata e che dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni.

Il comma 4 dispone che, sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell'accertamento, le sanzioni civili sono ridotte del 50 per cento. Entro tale termine il contribuente può presentare domanda di rateizzazione.

Il comma 5 stabilisce che, in mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla formazione dell'avviso di accertamento, l'INPS notifica avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero avverso l'avviso di addebito per contributi e sanzioni fondato sull'avviso di accertamento di cui al comma 4, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 2, lettera *a)*, o l'omessa comunicazione, in

tutto o in parte, di dati, notizie e documenti richiesti ai sensi del comma 2 costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

Il comma 6 dispone che l'INPS provvede alle attività in argomento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17, il quale modifica l'articolo 24, comma 5, e l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, contiene disposizioni riguardanti la notificazione delle controversie in materia contributiva, prevedendo che, in tutte le controversie nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata, a pena di nullità, presso la sede territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti.

Si tratta di una deroga al principio generale per cui le notifiche alle persone giuridiche devono essere effettuate presso la sede legale, tenuto conto che, in proposito, una recente sentenza della Suprema Corte di cassazione (sentenza 5 maggio 2022, n. 14271) ha statuito che questo regime derogatorio può trovare applicazione esclusivamente per le controversie finalizzate a ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali e non anche per le controversie contributive, che, secondo un principio generale, sarebbero quindi validamente notificate solo presso la sede legale dell'Istituto.

L'articolo 18 aggiunge il comma 7-bis all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, introducendo, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società *in house* del Ministero medesimo, la possibilità di avvalersi delle prestazioni della società INPS Servizi Spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima.

La società INPS Servizi Spa è stata istituita in seguito alla necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'INPS, per promuovere la continuità nell'eroga-

zione dei servizi medesimi e tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito.

In particolare, l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 101 del 2019 ha previsto che la società Italia Previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, sia incaricata di gestire le attività di *contact center* multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di prestazione di servizi *in house*. Con la modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto della SISPI, essa ha assunto la denominazione di INPS Servizi Spa.

La società è interamente partecipata dall'INPS, che esercita sulla stessa il cosiddetto « controllo analogo » a quello esercitato sui propri servizi, sia di natura preventiva che successiva, sugli obiettivi strategici e sulle loro modalità di attuazione: l'INPS Servizi Spa è dunque una società che opera, nei confronti dell'INPS, secondo il modello dell'*in house providing* sulla base di uno statuto conforme alla normativa interna in materia.

Rientrano nell'oggetto sociale della società INPS Servizi Spa le attività originariamente rientranti nel novero delle prestazioni della società SISPI Spa, quali:

a) la fornitura di prodotti e servizi amministrativo-contabili, anche di carattere fiscale – in particolare per la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare e integrativa – e di servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell'area della previdenza e assistenza in genere;

b) la fornitura dei prodotti e servizi sopraindicati e delle attività connesse e strumentali a enti o casse previdenziali e assistenziali, pubblici e privati, nonché delle tipologie di servizi connessi ai compiti istituzionali dell'INPS, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione e alla gestione di progetti dell'Unione europea o internazionali;

c) l'erogazione di servizi di *call center* e *contact center*, nella forma tradizionale o in quella di centro di servizi multimediale

e multicanale attraverso la rete *internet*, la telefonia mobile e tutte le piattaforme e i canali innovativi disponibili sul mercato, *front e back end*, *back office* e assistenza, in favore dell'utenza dell'INPS e, entro il limite del 20 per cento del fatturato, di altre pubbliche amministrazioni.

La presente disposizione, estendendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società, agli enti da esso vigilati e alle società che operano quali società *in house* del Ministero medesimo la possibilità di rivolgersi direttamente alla società INPS Servizi Spa, con oneri a proprio carico, per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima società, rappresenta, quindi, un'opportunità, con particolare riferimento alle attività di cui alla lettera *c*), per il miglioramento dei servizi e per la gestione efficiente delle funzioni del Ministero, delle sue società, degli enti da esso vigilati e delle società che operano quale società *in house* del Ministero medesimo.

La modalità di utilizzo della società INPS Servizi Spa (su cui l'INPS esercita il controllo analogo) da parte del Ministero e degli altri soggetti individuati dalla disposizione è quella dell'affidamento diretto, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di prestazione di servizi *in house*, tenuto conto della riconducibilità dell'INPS, ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, alla nozione di amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che richiama espressamente « le amministrazioni dello Stato », ivi compresi « gli enti pubblici non economici nazionali ».

In questa prospettiva va altresì rimarcata la peculiarità del legame funzionale intercorrente tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, comprovato dall'esercizio della funzione di vigilanza che si svolge, tra l'altro, mediante l'approvazione ministeriale di taluni atti organizzativi fondamentali dell'Istituto (regolamenti, delibere contenenti criteri direttivi generali, dotazione organica).

Deve, poi, tenersi conto di una spiccata tendenza, nella legislazione recente, nel-

l'ambito del settore pubblico allargato, a consentire, anche tra diversi livelli territoriali di governo, affidamenti diretti al di fuori di un rapporto di delegazione interorganica in senso proprio e diretto tra l'amministrazione conferente e l'organismo *in house*.

Viene in rilievo, anzitutto, l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che consente alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale di fondi europei e nazionali; alla stessa stregua l'articolo 55, comma 1, lettera *a*), numero 4), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, introducendo il comma 14-*bis* dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto per gli enti parco nazionali la possibilità, per la realizzazione di piani, programmi e progetti, di fare ricorso alla società SOGESID Spa, ente *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; da ultimo, l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in tema di servizio idrico integrato, permette agli enti di governo dell'ambito di avvalersi di società a partecipazione interamente pubblica con esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione e incremento dell'efficienza dei servizi pubblici locali.

L'articolo 19 prevede l'apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'ex Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Il comma 1 prevede che i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trat-

tamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.

Il comma 2 dispone che l'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è irrevocabile e che le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

La norma in esame prevede, in definitiva, una riapertura strutturale dei termini per l'adesione in favore di coloro che non hanno esercitato il diritto nei termini previsti dalle precedenti disposizioni normative e dei nuovi assunti e pensionati. Ad oggi, i neoassunti e i nuovi pensionati hanno un termine temporale limitato per l'adesione, che può avvenire alla data di assunzione, per i primi, e alla data del pensionamento, per i secondi. La norma amplia questo spazio consentendo l'adesione anche in un momento successivo.

L'articolo 20 disciplina l'uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso alla cosiddetta « APE sociale » e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto.

In particolare, al comma 1, si stabilisce che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il comma 2 prevede che le domande acquisite, di cui sopra, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 21 introduce modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

La norma riconosce *sine die* al lavoratore il diritto *iure proprio* di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione del diritto del datore di lavoro di costituire presso l'INPS la medesima rendita vitalizia, con conseguente prescrizione del diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

In tali casi, per la determinazione dell'onere derivante dalla costituzione della rendita e ai fini probatori, si applicano le disposizioni previste dallo stesso articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 per il caso di costituzione della rendita vitalizia da parte del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro.

La norma è volta ad introdurre il principio dell'imprescrittibilità del diritto del lavoratore a chiedere il riconoscimento, ai fini pensionistici, interamente a sue spese, dei periodi di lavoro per i quali il datore di lavoro non abbia versato i contributi, dopo che ne sia intervenuta la prescrizione.

Invero, la norma era stata finora interpretata in tal senso; tuttavia, alla luce di alcune recenti pronunzie di diverso orientamento (in particolare, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 21302/2017, e Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 27683/2020), la modifica normativa risulta necessaria al fine di evitare applicazioni differenziate che generino contenzioso, stabilendo espressamente

che il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia non si prescrive, come accade per altri diritti riconosciuti dalla legge, utili ai fini pensionistici (ad esempio servizio militare, periodi di istruzione universitaria eccetera).

Resta ferma, invece, come confermato da alcune recenti pronunce giurisdizionali, la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro e, in sua sostituzione, del lavoratore, nonché del diritto di quest'ultimo a ottenere dal primo il risarcimento del danno.

L'articolo 22 disciplina lo svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il comma 1 prevede che, al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza o in modalità mista, con la presenza fisica di una parte dei componenti e la partecipazione di altri mediante collegamento telematico, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il comma 2 stabilisce che gli enti interessati, che ancora non prevedano nei propri ordinamenti l'esposta modalità di svol-

gimento delle riunioni, sono tenuti a disciplinarla nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 23 è finalizzato a potenziare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento assicurandone il rilancio, la qualità e una maggiore efficienza. In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introducendo i commi 784-*quinquies*, 784-*sexies* e 784-*septies*. Con il comma 784-*quinquies* si assicurano la condivisione e la diffusione di soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, attraverso l'istituzione dell'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Inoltre, per sostenere il consolidamento e garantire la qualità dei medesimi percorsi, il comma 784-*sexies* istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi. La composizione, il funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio saranno definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 784-*septies*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La disposizione di cui **all'articolo 1**, relativa all'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato, obbliga gli enti ivi indicati al conferimento dei dati già previsti dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto vi provvedono *“nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”*.

Alla disposizione può infatti darsi attuazione senza nuovi oneri per lo Stato e ricorrendo alle risorse già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La modifica proposta, infatti, prende le mosse da quanto previsto nel “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato” (2020 -2022) nell'ambito del quale, tra le priorità di intervento trasversali riguardanti interventi comuni a diverse aree tematiche, viene indicato lo sviluppo di un sistema informativo per la programmazione degli interventi e per il monitoraggio del mercato del lavoro agricolo.

La previsione normativa ammette l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) dove è stata già predisposta l'infrastruttura per l'implementazione di tutte le componenti del Sistema, necessarie per gestire il ciclo di vita del processo di integrazione dei dati tramite i servizi di interoperabilità.

Al fine di migliorare la produzione statistica, è stato, inoltre, già avviato un percorso per l'inserimento del progetto all'interno del Programma Statistico Nazionale (PSN). I contenuti, le soluzioni tecniche e le risorse per lo scambio di informazioni sono, pertanto, già state individuate e la modifica normativa si rende necessaria per far sì che il Sistema informativo, l'attività del gruppo e, conseguentemente, lo scambio dei dati, siano supportati da una normativa primaria, necessaria anche per ragioni connesse al rispetto della normativa sulla privacy. Infine, con riferimento all'individuazione della fonte di copertura della disposizione, la norma non ha nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività necessarie per la gestione della piattaforma gravano sui contratti di sviluppo dei sistemi informatici ministeriali la cui spesa è imputata alle risorse



stanziare ordinariamente sulla Missione 26, programma 12, capitolo 7821, dello stato di previsione della spesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Da ultimo, si evidenzia che, con riferimento alla soppressione di ANPAL (a decorrere dall'entrata in vigore del dPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 75 del 2023, la medesima previsione normativa stabilisce, al comma 4, che ogni riferimento ad ANPAL, contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario, è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso cui è istituito il Sistema informativo e che già concorre alla sua costituzione. Ne deriva, conseguentemente, che non vi è alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui **all'articolo 2**, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le eventuali ulteriori attività di controllo da parte delle amministrazioni interessate sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro si rappresenta che, proprio al fine di incrementare le attività di vigilanza e verifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si procederà nei prossimi mesi alla assunzione dei vincitori del concorso per 1.024 unità di personale ispettivo tecnico, previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021. Si conferma, pertanto, di poter dare attuazione all'ampliamento della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa inoltre che, relativamente alla disposizione di cui alla lettera E), punto 6, finalizzata ad individuare senza incertezze la ASL come struttura alla quale avanzare ricorso avverso i giudizi del medico competente, la stessa ASL, quale organo di vigilanza, già espletava tale attività antecedentemente alle modifiche inserite all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Infine, si segnala che il funzionamento della Commissione per gli interpelli, di cui alla lettera C), non determina nuovi oneri e fabbisogno di personale, in quanto non è stata prevista una modifica del numero dei componenti ma soltanto un diverso profilo professionale di



alcuni di essi, i quali, peraltro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, non percepiscono alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Con riferimento, inoltre, alle attività di competenza del Ministero della salute previste dal comma 1, lett. D), si fa presente che le attività di controllo relative alla formazione del medico competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente afferenti alle risorse finanziarie del Ministero della salute e rientrano nella Missione 020 Tutela della salute -Programma 001 del Ministero della salute dedicato, tra l'altro, alle attività di prevenzione e promozione della salute umana.

Con riferimento al comma 1, lett. G), si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, atteso che la stessa mira esclusivamente a semplificare il quadro normativo, abrogando previsioni identiche in materia di tessere di riconoscimento, senza, pertanto, prevedere alcuna ulteriore abrogazione di sanzioni, rispetto al quadro normativo attualmente vigente. La disposizione sanzionatoria a riguardo (articolo 55, comma 5, lett. i), del d.lgs. n. 81/2008) resta, difatti, in vigore senza alcuna modifica.

Va infatti evidenziato che l'obbligo contenuto nell'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) – secondo cui *“nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento (...) i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (...)”* – e sanzionato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore e in capo al lavoratore con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 è già totalmente contenuto in altre disposizione del D.Lgs. n. 81/2008. Si fa riferimento in particolare:

- all'art. 26 comma 8 secondo il quale *“nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”*, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 55, comma 5, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore;



- all'art. 20, comma 3, secondo il quale *“i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”*, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 59, comma 1, con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

Va dunque evidenziato che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ricomprendono quelli dell'art. 36-bis che si va ad abrogare in quanto i primi sono riferiti a tutte le ipotesi di appalto e subappalto mentre i secondi sono limitati esclusivamente all'ambito dei “cantieri edili”. Si ricorda che le attività nell'ambito dei cantieri edili sono tutte svolte in regime di appalto e subappalto e pertanto presidiate dagli obblighi e dalle sanzioni del D.Lgs. n. 81/2008.

L'articolo 3 prevede, al primo comma, la modifica della disciplina della compatibilità delle integrazioni salariali, ordinarie e straordinarie, uniformando anche per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi la disciplina prevista per le altre tipologie di lavoro secondo la quale il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La modifica normativa potrebbe potenzialmente generare minori spese per prestazioni in ragione del superamento della disciplina della sospensione del trattamento di integrazione salariale attualmente previsto per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi; ciò posto, in via prudenziale, non si ascrivono effetti in termini di finanza pubblica.

Il secondo comma della norma in esame modifica il tenore letterale dell'attuale comma 3 dell'articolo 8, eliminando qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione (indicate dalla norma quali “imprese fornitrici di lavoro temporaneo”) in quanto la comunicazione inviata dalle stesse non riveste un carattere preventivo, atteso che la normativa speciale (di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000) ne consente l'invio “entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione”. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori per la finanza pubblica.



La disposizione di cui all'**articolo 4**, riguardante i fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 di nuova costituzione a partire dal primo di maggio del 2023, si configura col trasferimento al neocostituito fondo di solidarietà di una quota parte del patrimonio del FIS, valutato in base al rapporto fra contributi versati nell'anno precedente dalle aziende facenti parte del neocostituito fondo e i contributi totali dovuti l'anno precedente al Fondo di Integrazione Salariale. Ciò permette di fornire ai fondi di nuova costituzione una dotazione iniziale che permetta l'erogazione delle prestazioni fin dalle prime fasi di operatività del fondo. Si precisa che dal trasferimento di patrimonio così come delineato non deriva la possibilità di riconoscere ulteriori prestazioni. Tale disposizione non costituisce alcun aggravio per le finanze pubbliche.

Le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro, di cui **all'articolo 5**, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione della loro natura ordinamentale.

Dalla disposizione di cui **all'articolo 6** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di intervento normativo volto alla mera disciplina delle tempistiche del periodo di prova.

Anche dalla disposizione di cui **all'articolo 7**, relativa alle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di intervento normativo di carattere ordinamentale.

La norma di cui **all'articolo 8**, in materia di politiche formative dell'apprendistato, prevede una copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per un importo pari allo stanziamento già definito dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La misura in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, di cui **all'articolo 9**, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rivestendo carattere ordinamentale.



L'estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, prevista dall'**articolo 10**, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma, infatti, con riferimento alle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e 799, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, dedicate allo sviluppo e al potenziamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, consente, nel caso di utilizzo di tali risorse per le assunzioni di assistenti sociali, di estendere la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, attualmente prevista per i singoli comuni, anche al caso di comuni che operano in gestione associata, applicandola pertanto alle loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si precisa, inoltre, che l'estensione della deroga ai vincoli assunzionali di assistenti sociali dai comuni alle loro forme associative avviene nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 801, della legge 178 del 2020, pertanto non determinando eventuali potenziali reclutamenti aggiuntivi con conseguente incremento delle spese di personale.

La norma di cui all'**articolo 11**, relativa al Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali, risulta di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, nel testo normativo è espressamente previsto che per la partecipazione ai lavori del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Con particolare riferimento alle attività di messa a regime del sistema SINBA si evidenzia che lo stesso è un modulo informativo, relativo alla presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali dei soggetti di minore età, contenuto nella Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate del SIUSS istituito con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" che integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell'assistenza. In tale contesto e sulla base dell'accordo del 19 aprile 2018 - ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, n. 206 - tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali,



per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate. Il modulo SINBA si caratterizza per la raccolta di dati individuali, con cadenza di raccolta continua, una altissima tempestività intesa quale differenza tra la data di possibile diffusione dei risultati e la data cui i dati si riferiscono, un buon livello di approfondimento delle variabili considerate nel tracciato di rilevazione, una disaggregazione dei dati di livello comunale.

Si ribadisce che l'attività di messa a regime dello specifico modulo informativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già rientrante nelle ordinarie attività svolte dall'INPS e dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'implementazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e sarà posta in essere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ascrivibili alla Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, capitolo 2510, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023 (cfr. in particolare, la Tabella C).

Anche la disposizione di cui all'**articolo 12**, relativa alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per l'intervento è già previsto un finanziamento a regime pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022 e la norma ha mere finalità di riallineamento dei termini previsti al 30 dicembre 2023.

Anche le disposizioni di cui **all'articolo 13**, relative al Codice del terzo settore, in ragione della loro natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne **l'articolo 14**, per la stima dell'impatto finanziario sono stati presi in considerazione gli accertamenti provenienti dall'attività di vigilanza con riferimento al triennio 2017-2019, in quanto sia il 2020 che il 2021 risultano alterati dalla sospensione dei pagamenti a causa del Covid.



Dall'analisi emerge che gli accertamenti per attività di vigilanza sono pari a circa 400 milioni di euro e costituiscono circa il 3% di tutti gli accertamenti, anche se tale percentuale è destinata ad aumentare grazie all'attività di controllo messa in atto dall'Istituto.

Secondo la norma in esame, il contribuente che provvede alla regolarizzazione delle anomalie, delle omissioni e degli errori entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione ed effettui il versamento dei contributi dovuti nei successivi 30 giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell'importo della contribuzione dovuta.

La stima degli effetti economici, nell'ipotesi che l'attività di compliance possa riguardare il 10% dell'accertato della vigilanza, sarebbe pari a circa 0,5 milioni di euro di mancate entrate.

Posto che il minore incasso per sanzioni non costituisce un onere per la finanza pubblica, in quanto non produce effetti nei tendenziali, anche in considerazione del fatto che le sanzioni vengono conteggiate nel bilancio dell'Istituto solo al momento dell'incasso e non al momento dell'accertamento del relativo credito, si stima che la potenzialità attrattiva della norma produca maggiori regolarizzazioni tali da compensare ampiamente le entrate del capitolo di bilancio delle sanzioni a consuntivo.

Il comma 4 presenta carattere ordinamentale, istituendo un semplice rinvio circa le modalità per svolgere le attività di accertamento.

La disposizione di cui **all'articolo 15** prevede il prolungamento a 60 rate del pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL), non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione nei casi che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. La regolamentazione è definita dai Consigli di Amministrazione di ciascuno degli Enti impositori.

La norma in esame, al comma 1, modifica la disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in una logica di



semplificazione del procedimento di concessione previsto in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore in un numero di rate maggiore di 24 e fino a 60.

Infatti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la concessione del prolungamento della dilazione a 36 e a 60 rate prevede un'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La stessa disposizione in esame per allinearne la modifica di cui al comma 1 stabilisce al comma 2 che tale autorizzazione ministeriale non sia più necessaria per gli Enti coinvolti (INPS e INAIL) a far data dal 1° gennaio 2025.

Laddove la regolamentazione per la concessione dalla rateizzazione fosse definita dai Cda degli enti coinvolti e fosse allineata ai criteri di concessione attualmente vigenti, si avrebbe un alleggerimento della procedura amministrativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si evidenzia che, in caso di recupero coattivo del debito, attraverso gli agenti della riscossione, il contribuente può già ottenere un'ampia rateizzazione fino a 72 rate e, in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendente dalla propria volontà, fino ad un massimo di 120 rate mensili. Il passaggio dalla fase amministrativa al recupero coattivo prevede per il contribuente, oltre al pagamento degli interessi e delle sanzioni già dovuti, il pagamento dell'aggio a favore dell'Agenzia dell'Entrate Riscossioni per la remunerazione delle attività intraprese per il recupero dei contributi. Pertanto, l'incremento del periodo di rateizzazione in fase amministrativa porterebbe a ridurre l'attività degli agenti della riscossione.

Ciò premesso la disposizione si qualifica come intervento di semplificazione procedimentale con effetti a vantaggio del richiedente, semplificando la procedura amministrativa per la richiesta della rateizzazione, e dell'Istituto, che può beneficiare di una riduzione dei costi amministrativi di gestione nonché velocizzare l'introito dei debiti contributivi. In definitiva non si stimano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. L'**articolo 16** riguarda la disciplina del potere di accertamento documentale dell'INPS ovvero il potenziamento della sua capacità di verificare mediante l'analisi di dati, la correttezza e la correntezza contributiva dei soggetti obbligati nonché la congruità delle



informazioni fornite dai beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, al fine di garantire un più efficace controllo di legalità sul sistema di sicurezza sociale.

La disposizione consente principalmente all'amministrazione di procedere ad accertamenti sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati senza la necessità di ricorrere all'accertamento ispettivo.

Di conseguenza viene stabilita l'istruttoria amministrativa a garanzia del giusto procedimento, attraverso una serie di fasi in cui il contribuente deve poter avere la possibilità di esporre le proprie ragioni prima ancora che venga emesso un provvedimento. La norma, essenzialmente di carattere procedurale, permette una maggiore efficacia dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo con semplificazione degli atti amministrativi.

Dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica, la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi per una più facile esigibilità del debito dovuta alla riduzione delle sanzioni e per una maggiore velocità di accertamento del debito con probabile anticipo nell'estinzione del debito.

In definitiva non si stimano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, anche considerato che l'INPS provvede allo svolgimento delle predette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto rientranti nelle attività istituzionali svolte dal medesimo Istituto.

Le disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva, di cui **all'articolo 17**, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento **all'articolo 18**, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che eventuali servizi affidati a Inps Servizi S.p.a. da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Per quanto concerne **l'articolo 19**, in tema di apertura strutturale dei termini di adesione alla Gestione unitaria Credito e Attività Sociali, si espone quanto segue.



Secondo il quadro normativo di riferimento, i lavoratori dipendenti, iscritti alle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) o ai fondi dei trattamenti di previdenza pubblica (ex ENPAS e ex INADEL) gestiti dall'INPS (ex INPDAP), sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45 ha esteso la facoltà di iscrizione ai pensionati pubblici e ai dipendenti e pensionati delle Pubbliche Amministrazioni – *(Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*» - non iscritti obbligatoriamente, fissando il termine ultimo per l'esercizio dell'opzione al 31 Maggio 2008. Attualmente possono mantenere l'iscrizione i lavoratori già iscritti in procinto di andare in pensione e possono iscriversi facoltativamente i nuovi assunti presso gli enti per i quali non è prevista l'obbligatorietà di iscrizione (possibilità concessa anche ai lavoratori in mobilità verso gli stessi enti).

L'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto la riapertura dei termini per l'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2020) non risultano iscritti alla citata gestione unitaria.



Il successivo comma 484 ha rinviato per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 483 ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186 del 5 agosto 2021 è stato pubblicato il D.M. 12 maggio 2021, n. 1.10, "Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con cui è stato adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 160 del 2019, in vigore con decorrenza 20 agosto 2021.

Ad esito del periodo di riapertura dell'adesione al Fondo si è registrata l'iscrizione volontaria di 6.650 lavoratori pubblici in servizio e di 3.988 pensionati.

Tuttavia, sia la difficoltà di molti pensionati nell'accesso all'informazione in relazione alla breve finestra concessa dalla norma, sia la maggiore attrattività del fondo verificatasi a seguito dell'introduzione di prestazioni di welfare, tra l'altro nel campo della prevenzione sanitaria e della formazione, hanno fatto sì che tuttora pervengano molte richieste di adesione che non possono essere soddisfatte a causa dello spirare del termine normativo. Infatti, l'adesione dei dipendenti dell'Inps, maggiormente informati sulla possibilità di aderire è risultata di 5.936 lavoratori, oltre il 32% della platea potenziale.

La gestione è finanziata con il contributo dei lavoratori nella misura dello 0,35% commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, e con il contributo dei pensionati nella misura dello 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili, importo annualmente rivalutato secondo le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D.. Per l'anno 2023 l'importo ammonta a euro 778,93.

Le prestazioni della gestione sono previste dalla legge (D.M. 28 luglio 1998, n.463) e vengono finanziate esclusivamente con i contributi versati dagli iscritti. Tra le prestazioni rientrano anche prestiti e mutui, la cui concessione è legata al rientro delle somme prestate in precedenza, aumentate degli interessi maturati. Le altre prestazioni possono essere suddivise in due tipologie: non autosufficienza e formazione che sono erogate, non solo ai contribuenti "0,35%", e "0,15%" ma a tutta la platea dei pensionati non contribuenti.



Nell'ultimo anno si è aggiunta a queste due tipologie anche una forma sperimentale di tutela sanitaria fornita dall'inserimento di una prestazione di screening gratuiti per la prevenzione dei tumori dell'apparato genitale maschile, dell'apparato genitale femminile e dei melanomi. Anche in questo caso l'equilibrio della gestione è a budget annuale, cioè la spesa per prestazioni è contenuta entro il limite delle risorse disponibili attraverso le entrate contributive, come si evince dalla tabella seguente in cui sono riportati i flussi nell'ultimo triennio al netto di prestiti e mutui.

2016 – 2022 Prestazioni e Contributi al netto del Credito della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (importi in milioni di euro)

	Anno						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
prestazioni (totale)	295,3	373,0	340,9	406,9	396,0	421,5	430,2
contributi	411,1	410,3	431,8	429,7	434,5	444,3	468,6

Nell'ultimo triennio l'importo speso per prestazioni rappresenta circa il 93 % dei contributi incassati; pertanto, si ipotizza che il maggiore gettito contributivo derivante dalla proposta possa essere impiegato ampliando proporzionalmente il finanziamento delle prestazioni. La norma in esame prevede una riapertura strutturale dei termini di adesione a favore di coloro che non hanno esercitato il diritto nei termini previsti dalle precedenti finestre normative e dei nuovi assunti e pensionati. Ad oggi neoassunti e nuovi pensionati hanno una finestra limitata per l'adesione che può avvenire alla data di assunzione per i primi e al momento del pensionamento per i secondi. La disposizione ampliherebbe questa finestra consentendo l'adesione anche in un momento successivo.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 219 del 9 novembre 2022 è stata istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463, una nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che integra le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata). Con lo stesso provvedimento è stato adottato il "Regolamento per l'erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni



Creditizie e sociali”, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data.

La nuova prestazione si inserisce nell’ambito delle prestazioni creditizie, in particolare dei prestiti, in ossequio alla citata disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463 che stabilisce che la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali provvede “ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell’equilibrio finanziario della gestione”.

La nuova prestazione sarà erogata, nel rispetto dell’equilibrio finanziario della Gestione di cui al citato art. 1, comma 1, lettera f) del DM 463/1998, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente dalla medesima Gestione all’attività creditizia. L’autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria è esposta al comma 1 art. 5. del medesimo DM. L’equilibrio della gestione è garantito in quanto l’erogazione delle prestazioni, secondo graduatorie determinate da bandi pubblici, avviene nei limiti delle risorse sostenibili stanziare annualmente e garantisce dall’accrescersi incontrollato della spesa a seguito delle nuove adesioni.

Il pericolo di autoselezione della platea, cioè di favorire solo le iscrizioni di coloro che fossero interessati a qualche forma di prestazione non si paventerebbe per i pensionati pubblici in quanto già risultano fruitori di tutte le prestazioni di welfare e in quanto avrebbero già potuto aderire e richiedere prestazioni con la precedente apertura normativa. In merito alle richieste di iscrizione dei neopensionati per poter beneficiare dell’anticipo TFS TFR, il comma 2, oltre a prevedere l’irrevocabilità dell’iscrizione, regola anche la richiesta di prestazioni di welfare cui si avrebbe accesso soltanto decorso un anno dall’iscrizione al Fondo. Infine, l’autoselezione non comprometterebbe in ogni caso l’equilibrio della gestione in quanto l’erogazione delle prestazioni, secondo graduatorie determinate da bandi pubblici avviene nei limiti delle risorse sostenibili stanziare



annualmente e garantisce dall'accrescersi incontrollato della spesa a seguito delle nuove adesioni.

Le platee di riferimento, interessate dalla proposta in esame, sono le seguenti:

1. I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non abbiano già aderito.
2. I pensionati, già dipendenti di Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non abbiano già aderito.

Si ipotizza che la riapertura dei termini decorra dal 1° gennaio 2024.

Per la stima della platea al punto 1, il numero di dipendenti non iscritti è stato dedotto dal Conto Annuale-MEF 2021 e quantificato pari a circa 54.000 unità. Tenuto conto della precedente riapertura dei termini si stima che possa aderire volontariamente un contingente di 500 unità l'anno in aggiunta ai neoassunti che avrebbero comunque scelto di aderire sulla base della normativa vigente. L'imponibile medio è pari a 47.000 euro

Le informazioni per l'individuazione della platea al punto 2 sono state tratte dai dati delle pensioni in pagamento. I pensionati diretti non aderenti alla Gestione Credito e Welfare sono circa 2,3 milioni, con esclusione di coloro che sono al di sotto dell'importo minimo e considerati i pensionati delle gestioni private ex dipendenti di amministrazioni non iscritte obbligatoriamente. Tenuto conto dell'apertura già avvenuta e delle percentuali di adesione rilevate dal 2012 si è stimato un contingente di 2.000 unità l'anno in aggiunta ai neopensionati che avrebbero comunque scelto di aderire sulla base della normativa vigente. L'imponibile medio è pari a 34.700 euro.

La tabella di seguito riporta schematicamente le informazioni principali per le platee interessate.

platea di riferimento	numero	imponibile medio	aliquota
<i>platea1</i>	500	47.000	0,35%
<i>platea2</i>	2.000	34.700	0,15%



Lo sviluppo del maggior gettito contributivo con ipotesi di entrata in vigore dal primo trimestre 2024 nel decennio 2024-2033, è esposto nella tabella seguente. Le adesioni sono state previste uniformemente distribuite nel primo semestre 2024, mentre per gli anni successivi a metà anno.

**Valutazione del maggiore gettito contributivo derivante
dall'apertura dei termini di adesione alla Gestione Unitaria
Prestazioni creditizie e Sociali**

Anno	<i>Platea1</i>	<i>Platea2</i>	Totale
	(milioni di euro)		
2024	0,06	0,08	0,14
2025	0,12	0,16	0,28
2026	0,20	0,26	0,46
2027	0,28	0,36	0,64
2028	0,36	0,46	0,82
2029	0,44	0,56	1,00
2030	0,53	0,66	1,19
2031	0,61	0,76	1,37
2032	0,70	0,85	1,55
2033	0,79	0,94	1,74

Essendo le prestazioni a budget, l'equilibrio annuale risulta sempre garantito così come la sostenibilità nel decennio di valutazione. Nella tabella seguente è riportato anche lo sviluppo del maggior onere per prestazioni di welfare, prudenzialmente posto pari alle maggiori risorse finanziarie disponibili che, annualmente, costituiscono il limite di spesa massima erogabile.

Anno	Maggior gettito contributivo	Maggior onere
	(milioni di euro)	
2024	0,14	-0,14
2025	0,28	-0,28
2026	0,46	-0,46
2027	0,64	-0,64
2028	0,82	-0,82
2029	1,00	-1,00
2030	1,19	-1,19
2031	1,37	-1,37



2032	1,55	-1,55
2033	1,74	-1,74

La norma, pertanto, non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui **all'articolo 20**, concernente l'uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di natura ordinamentale.

Con riferimento **all'articolo 21**, in tema di rendita vitalizia, si espone quanto segue.

L'articolo 13 della legge 1338/1962 disciplina la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione dando facoltà al datore di lavoro di costituire, tramite la corresponsione della riserva matematica, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi (comma 1).

La norma concede inoltre la possibilità al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita (comma 5); tale facoltà sussiste anche nel caso in cui il lavoratore abbia già ottenuto la pensione e può essere esercitata dai superstiti del lavoratore.

La legge non prevede una specifica disposizione sulla scadenza della facoltà di costituzione della rendita vitalizia; tuttavia, va evidenziato che la Suprema Corte ha recentemente confermato che, in base al principio di certezza del diritto, sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato può esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art.13 della legge n.1338/1962, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale (sentenza a Sez. Unite, del 14 settembre 2017 n.21302).

Le strutture territoriali dell'INPS, in assenza di istruzioni amministrative a livello centrale e sulla base delle indicazioni fornite dalle Avvocature distrettuali che eccepivano la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, hanno agito in modo non uniforme rispetto ai termini di prescrizione.



La disposizione in esame istituisce un nuovo diritto in capo al lavoratore per consentire la costituzione della rendita vitalizia successivamente alla scadenza dei termini prescrizionali.

Valutazione degli effetti finanziari

Gli effetti finanziari del provvedimento sono valutati sulle seguenti platee:

- domande pervenute che non risultano ancora definite per effetto della scadenza dei termini prescrizionali;
- domande non ancora presentate (che saranno presumibilmente presentate dopo l'entrata in vigore della disposizione) che risulteranno non conformi rispetto ai termini prescrizionali.

Per entrambi i collettivi vengono valutati i contributi derivanti dal versamento dell'importo dovuto ed i relativi oneri pensionistici (in termini di anticipo e di maggiore importo).

Sulla base dei dati amministrativi riferiti alle domande di costituzione di rendita vitalizia presentate negli ultimi anni sono state desunte le seguenti informazioni:

- ✓ 10.000 pratiche respinte per scadenza dei termini prescrizionali alla data di entrata in vigore della disposizione;
- ✓ importo medio della riserva matematica dei lavoratori pari a 10.500 euro per un periodo riscattato mediamente pari a 47 settimane.

Il numero dei soggetti che sceglie la rateizzazione in 60 mesi è stato posto pari al 70%, mentre la parte restante versa la riserva matematica in un'unica soluzione. E' stata inoltre ipotizzata una percentuale di accoglimento del 50% delle pratiche in questione.

Il flusso annuo di nuove domande accolte con termini scaduti è stato valutato in 400 unità l'anno; inoltre, in considerazione dell'età media dei soggetti interessati (pari a poco meno di 59 anni) è stata ipotizzata una equidistribuzione dei pensionamenti nell'arco di otto anni.

Ipotizzando una pensione mensile media pari a 1.600 euro, una maggiorazione dell'importo pari al 3% ed un anticipo medio di due anni per una quota pari al 20% dei soggetti coinvolti (determinata sulla base delle evidenze amministrative delle rendite vitalizie attivate negli ultimi anni), si ottengono gli effetti finanziari riportati nella tabella 1. La tabella 2 riporta i risultati al netto degli effetti fiscali ipotizzando un'aliquota pari al 25%.



Gli effetti della norma decorrono dal 1° gennaio 2024. Di seguito gli effetti finanziari al lordo e al netto degli effetti fiscali.

Tabella 1

**Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia
Al lordo degli effetti fiscali**

(importi in milioni di euro) - Onere (-)/risparmio (+)

Anno	Domande pervenute fino all'entrata in vigore della norma		Domande successive all'entrata in vigore della norma		Totale
	Contributi	Oneri pensionistici	Contributi	Oneri pensionistici	
2024	19,4	-1,5	1,6	-0,1	19,4
2025	7,4	-4,7	2,2	-0,5	4,4
2026	7,4	-6,7	2,8	-1,1	2,4
2027	7,4	-7,2	3,5	-1,7	2,0
2028	7,4	-7,8	4,1	-2,4	1,3
2029	3,7	-8,3	4,5	-3,1	-3,2
2030	0,0	-8,9	4,6	-3,9	-8,2
2031	0,0	-9,5	4,7	-4,7	-9,5
2032	0,0	-8,2	4,8	-5,5	-8,9
2033	0,0	-5,0	4,9	-6,0	-6,1

Tabella 2

**Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia
Al netto degli effetti fiscali**

(importi in milioni di euro) - Onere (-)/risparmio (+)

Anno	Domande pervenute fino all'entrata in vigore della norma		Domande successive all'entrata in vigore della norma		Totale
	Contributi	Oneri pensionistici	Contributi	Oneri pensionistici	
2024	14,6	-1,5	1,2	-0,1	14,2
2025	5,6	-4,7	1,7	-0,5	2,1



2026	5,6	-6,7	2,1	-1,1	-0,1
2027	5,6	-7,2	2,6	-1,7	-0,7
2028	5,6	-7,8	3,1	-2,4	-1,5
2029	2,8	-8,3	3,4	-3,1	-5,2
2030	0	-8,9	3,5	-3,9	-9,3
2031	0	-9,5	3,5	-4,7	-10,7
2032	0	-8,2	3,6	-5,5	-10,1
2033	0	-5,0	3,7	-6,0	-7,3

Al comma 2, la disposizione prevede che il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

Al comma 3 la disposizione prevede la copertura degli oneri di cui al comma 2 e la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 203, della legge n. 232/2016 che per effetto delle risultanze conseguenti al riconoscimento delle prestazioni previste a normativa vigente come accertate, a seguito dell'attività di monitoraggio, con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presenta le necessarie disponibilità.

La norma di cui **all'articolo 22**, relativa allo svolgimento delle riunioni degli Enti previdenziali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Gli interventi in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'**articolo 23**, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il comma 1 è volto ad assicurare il rilancio e il potenziamento dei PCTO. Nello specifico, con l'introduzione del comma 784-*quater* all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 si costituisce l'albo delle buone pratiche dei PCTO. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro è già operativa e al suo interno è già prevista la sezione "Storie di alternanza" nella quale sono descritte le buone pratiche. Pertanto, all'attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 784-*quinquies*, che istituisce



l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché, come espressamente previsto, all'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, è previsto che la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non dia diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

02/11/2023



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legi-

slativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I componenti di cui al comma 1, lettere *l*) e *m*), partecipano ai lavori della Commissione senza diritto di voto »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « comparativamente più rappresentative » sono so-

stituite dalle seguenti: « maggiormente rappresentative »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpellato investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;

c) all'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4 »;

d) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzia la necessità »;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), dopo le parole: « visita medica preventiva » sono inserite le seguenti: « , anche in fase preassuntiva, »;

2.2) la lettera e-bis) è abrogata;

2.3) alla lettera *e-ter*), dopo le parole: « sessanta giorni continuativi, » sono inserite le seguenti: « qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente »;

3) il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *e*), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile con le finalità della visita preventiva »;

4) al comma *4-bis*, la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2023 »;

5) al comma *6-bis*, le parole: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

6) al comma 9, le parole: « all'organo di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « all'azienda sanitaria locale »;

e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. Il datore di lavoro comunica al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori

informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo »;

f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3, 4 e 5, ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Sospensione della prestazione di cassa integrazione)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – *(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)* – 1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma ».

Art. 4.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° mag-

gio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-*bis* del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-*bis*, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale ».

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: « di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, »

sono inserite le seguenti: « di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ».

Art. 6.

(Durata del periodo di prova)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi ».

Art. 7.

(Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Con decorrenza dal 1° settembre 2022, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « prestazioni di lavoro in modalità agile » sono inserite le seguenti: « entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile ».

Art. 8.

(Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato)

1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono

destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 9.

(Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo ».

Art. 10.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

Art. 11.

(Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-*bis* è aggiunto il seguente:

« 10-*ter*. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito tavolo

di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati ».

2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Ministro per la solidarietà sociale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e analisi svolte dal tavolo di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole « Negli anni 2019-2022 » sono inserite le seguenti: « e fino al 30 dicembre 2023 ».

Art. 13.

(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli as-

sociati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice ».

Art. 14.

(Attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi)

1. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra i contribuenti e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) finalizzate a semplificare gli adempimenti, a stimolare l'osservanza degli obblighi contributivi e a favorire la regolarizzazione spontanea delle anomalie, degli errori e delle omissioni, l'Istituto può mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS può trasmettere al contribuente una comunicazione per l'eliminazione delle eventuali anomalie, per la correzione degli eventuali errori e per la rimozione delle eventuali omissioni. Il contribuente, entro novanta

giorni dalla notificazione della comunicazione, può segnalare all'INPS eventuali elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dall'Istituto, riguardanti l'oggetto della comunicazione stessa.

3. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie, delle omissioni e degli errori entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione di cui al comma 2 ed esegua il versamento dei contributi dovuti entro i successivi trenta giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75 per cento dell'importo della contribuzione dovuta. In caso di pagamento in forma dilazionata, l'applicazione della riduzione di cui al periodo precedente è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *b*), primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. In assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS può avvalersi delle facoltà e dei poteri previsti all'articolo 16 al fine di determinare gli imponibili non dichiarati e i contributi non pagati. In tale ipotesi, le sanzioni civili sono calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 15.

(Dilazione del pagamento dei debiti contributivi)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 16.

(Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati)

1. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

2. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 1, gli uffici dell'INPS possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per

mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

3. Gli inviti e le richieste di cui al comma 2 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni.

4. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, le sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ridotte del 50 per cento. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma il contribuente può presentare domanda di pagamento rateale.

5. In mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla formazione dell'avviso di accertamento di cui al comma 4, l'INPS notifica un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero avverso l'avviso di addebito per contributi e sanzioni fondato sull'avviso di accertamento di cui al comma 4, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 2, lettera a), o l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi del comma 2 costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

6. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva)

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati »;

b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati ».

Art. 18.

(Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali

società *in house* del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima ».

Art. 19.

(Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.

2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

Art. 20.

(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)

1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della

medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Art. 21.

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma ».

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per

l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi

degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche)

1. Dopo il comma 784-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

« 784-*quinquies*. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo.

784-*sexies*. Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e

per l'orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-*septies*. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

784-*septies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-*sexies* ».

